SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 130° — Numero 284**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 5 dicembre 1989** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*
1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

ERRATA-CORRIGE

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 23 giugno 1989.

Determinazione dei diritti fissi sui generi contingentati per l'anno 1989 per la zona franca di Gorizia.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 3, ultimo comma, della legge 17 ottobre 1952, n. 1502, relativa all'amministrazione dei contingenti annui fissati dalle tabelle annesse alla legge 1° dicembre 1948, n. 1438 e imposizione di determinati diritti per la zona franca di Gorizia, il quale stabilisce che i diritti medesimi saranno riscossi in detta zona nella misura fissata annualmente con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con quello dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Viste le leggi 11 dicembre 1957, n. 1226; 2 febbraio 1967, n. 7; 27 dicembre 1973, n. 846; 21 dicembre 1974, n. 693; 27 dicembre 1975, n. 700; la legge 28 febbraio 1986, n. 46; la legge 25 febbraio 1987, n. 50 ed il decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 47, che hanno prorogato, in attesa del riordino del regime agevolato per la zona franca di Gorizia, l'efficacia della citata legge n. 1438;

Vista la deliberazione n. 97/Z.F. in data 21 dicembre 1988 della camera di commercio anzidetta, concernente:

1) la proposta delle seguenti misure dei diritti fissi da applicare durante l'anno 1989:
L. 5 per chilogrammo per il caffè;
L. 2 per chilogrammo per lo zucchero;
L. 3 per litro per la birra;
L. 5 per anidro per gli spiriti;
L. 3 per litro per la benzina;
L. 0,50 per litro per gasolio carburante;

2) l'approvazione del fabbisogno delle spese di funzionamento del servizio «zona franca» di Gorizia per l'anno 1988, ammontante a complessive L. 679.579.354;

Vista la lettera n. 220585 del 21 marzo 1989, con la quale il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha espresso parere favorevole perché i diritti di cui trattasi siano fissati nelle misure suindicate per l'anno 1989;

Accertato che i diritti fissi medesimi sono stati determinati in misura non superiore a quella prevista dall'art. 3 della citata legge 17 ottobre 1952, n. 1502;

Considerata la necessità di provvedere a norma del ripetuto art. 3 della legge n. 1502, all'emanazione di apposito decreto interministeriale di approvazione dei diritti medesimi;

Decreta:

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia è autorizzata ad applicare, per l'anno 1989, i seguenti diritti fissi sui generi contingentati:

L. 5 per chilogrammo per il caffè;

L. 2 per chilogrammo per lo zucchero;

L. 3 per litro per la birra;

L. 5 per anidro per gli spiriti;

L. 3 per litro per la benzina;

L. 0,50 per litro per gasolio carburante.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 giugno 1989

Il Ministro del tesoro
AMATO

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BATTAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1989
Registro n. 20 Tesoro, foglio n. 7

89A5547

DECRETO 9 novembre 1989.

Emissione di certificati di credito del Tesoro con opzione di rimborso anticipato, con godimento 20 novembre 1989.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (Legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (Legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 24 dicembre 1988, n. 542, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1989;

Visto l'art. 1 della legge 24 dicembre 1988, n. 541, (Legge finanziaria 1989), concernente il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, di cui all'art. 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi, a norma dell'art. 11, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, a copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere ad un'emissione di certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro con opzione (CTO) al tasso d'interesse annuo del 12,50%, al portatore, fino all'importo massimo di nominali lire 2.500 miliardi, della durata di sei anni, con godimento 20 novembre 1989, da assegnare con il sistema dell'asta marginale riferito al prezzo di cui ai successivi articoli.

Art. 2.

I portatori dei certificati hanno la facoltà di ottenere il rimborso anticipato dei medesimi nel periodo dal 20 al 30 novembre 1992. Le richieste di rimborso anticipato dovranno pervenire alle filiali della Banca d'Italia nel periodo dal 20 al 30 ottobre 1992. I certificati da rimborsare dovranno essere presentati, esclusivamente nel suddetto periodo dal 20 al 30 novembre 1992, muniti delle cedole di scadenza 20 maggio 1993 e successive.

La Banca d'Italia provvederà a comunicare nel più breve tempo possibile al Ministero del tesoro l'ammontare nominale complessivo dei titoli oggetto delle operazioni di rimborso anticipato.

Con successivo decreto ministeriale si provvederà ad accertare il capitale nominale dei certificati di credito a tasso fisso rimasto in circolazione.

Art. 3.

I certificati hanno il taglio unitario di lire 5 milioni e sono rappresentati da titoli al portatore, a richiesta, nei tagli da lire 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni, 1 miliardo e 10 miliardi di capitale nominale.

Non sono ammesse operazioni di riunione né di divisione dei titoli al portatore, né di tramutamento in nominativi.

Art. 4.

I certificati e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite e, salva l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, sono esenti:

a) da ogni altra imposta diretta presente e futura;

b) dall'imposta sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b)* e *c)*.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito con opzione sono corrisposti in due rate semestrali posticipate, al 20 novembre e al 20 maggio di ogni anno di durata del prestito. La prima cedola è pagabile il 20 maggio 1990 e l'ultima il 20 novembre 1995.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia, al netto della ritenuta fiscale del 12,50 per cento, di cui al ricordato decreto-legge n. 556 del 1986.

La Banca d'Italia provvederà ai suddetti pagamenti arrotondando, se necessario, alle 5 lire più vicine, per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi, l'importo della cedola relativa al taglio teorico da lire 1 milione. Il valore delle cedole appartenenti agli altri tagli verrà determinato per moltiplicazione sulla base dell'importo della cedola afferente al suddetto taglio teorico.

Le cedole d'interesse dei certificati di credito con opzione sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad esse concessi.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati di credito, salvo quanto previsto al precedente art. 2, verrà effettuato in unica soluzione il 20 novembre 1995, al netto della ritenuta di cui all'art. 1 del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556,

convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, applicata sulla differenza fra il valore di rimborso e il prezzo di emissione dei certificati stessi. Ove necessario, si procederà agli arrotondamenti con il sistema indicato al precedente art. 5.

Art. 7.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, le aziende di credito e loro istituti centrali di categoria, e le società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 2 del decreto ministeriale in data 29 marzo 1988. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di terzi.

Art. 8.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di credito di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati dalle norme contenute nell'apposita convenzione stipulata in data 4 aprile 1985.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dell'1 per cento.

Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela e di provvedere, senza compensi, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.

Art. 9.

Il prezzo base di collocamento dei certificati di cui al presente decreto è stabilito in lire 97,15 per ogni 100 lire di capitale nominale e le eventuali maggiorazioni devono essere pari a 5 centesimi di lira, o ad un multiplo di tale cifra. Le maggiorazioni contenenti frazioni diverse da 5 centesimi verranno arrotondate per eccesso.

Art. 10.

Le offerte degli operatori, redatte su apposito modello predisposto dalla Banca d'Italia, devono contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo di collocamento.

L'importo di ciascuna offerta non può essere inferiore a lire 100 milioni.

Sul modello di partecipazione all'asta potranno essere indicate fino ad un massimo di cinque offerte; nello stesso modello dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia sino ad un massimo di cinque presso le quali l'operatore intende effettuare il versamento del controvalore dei titoli assegnati.

Art. 11.

Le offerte di ogni singolo operatore, ivi compresa quella della Banca d'Italia, devono essere inserite in un'unica busta telata con chiusura a ceralacca oppure in busta Texbol brev. 53400 con i quattro lati termosaldati, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzarsi alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma. Le buste, qualora siano recapitate a cura del mittente, debbono essere consegnate allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione Centrale - Via Nazionale, 91 - Roma.

Le offerte non pervenute entro le ore 12,30 del giorno 16 novembre 1989 non verranno prese in considerazione.

Art. 12.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al precedente articolo, è eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale provvede, ai fini dell'aggiudicazione, all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministro del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo di aggiudicazione sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 13.

L'assegnazione dei certificati verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possono essere totalmente accolte si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto pro-quota ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione e i certificati vengono proporzionalmente assegnati agli altri operatori partecipanti al riparto sino al loro eventuale totale soddisfacimento; ove rimanga una quota residua questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 14.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione, sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 20 novembre 1989, senza versamento di dietimi.

All'atto del versamento le suddette filiali rilasceranno ricevuta provvisoria da valere, a tutti gli effetti, per il ritiro dei titoli definitivi.

Art. 15.

Il 20 novembre 1989, la Banca d'Italia provvederà a versare, con valuta stesso giorno, presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, il controvalore dei certificati assegnati, al netto della provvigione di collocamento di cui al precedente art. 8.

La predetta sezione di tesoreria procederà quindi all'emissione di apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo decimo, capitolo 5100.

Art. 16.

L'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito e al rimborso, anticipato o a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento occorrente per l'emissione in questione, sono affidati alla Banca d'Italia.

Le somme occorrenti per le suddette operazioni di pagamento verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati da apposita convenzione, salva l'applicazione, nelle more, di quella stipulata in data 16 ottobre 1984.

La consegna dei certificati di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Tutti gli atti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 17.

I certificati di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da dodici cedole per il pagamento degli interessi semestrali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti legende: «REPUBBLICA ITALIANA» «MINISTERO DEL TESORO» «DIREZIONE GENERALE DEL TESORO» «LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.» «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO CON OPZIONE (CTO)» «1989-1995» «EMISSIONE 20 NOVEMBRE 1989».

Seguono poi le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice ABI, ripetuto anche sul lato destro, in alto, del corpo del titolo, del numero assegnato al certificato, del valore nominale e del prezzo di emissione del titolo, del tasso d'interesse, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura «IL MINISTRO»; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate al di sotto e/o a lato del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti legende: «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO CON OPZIONE (CTO)» «1989-1995» «EMISSIONE 20 NOVEMBRE 1989».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero assegnato al relativo certificato, del valore nominale del certificato stesso, della data di pagamento della cedola, dell'importo lordo degli interessi nella misura stabilita all'art. 1, nonché del numero di codice ABI; l'aliquota fiscale da applicare è riportata su ogni cedola mediante barratura trasversale ondulata a mille righe; negli angoli, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo — contenente un tagliando che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica nonché ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli — e di ciascuna cedola è delimitato da una cornice a motivi decorativi ripetuti.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 2, 4, 5 e 6 del presente decreto, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti legende: «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO CON OPZIONE (CTO)» «1989-1995» «EMISSIONE 20 NOVEMBRE 1989».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, ed in basso l'importo degli interessi lordi, nonché di ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampate in calcografia;

il valore nominale e il prezzo di emissione stampati in offset;

i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;

il numero nel corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonché la firma del Ministro, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino sono:

taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio;
taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;
taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violaceo;
taglio da lire 100 milioni: blu-arancio;
taglio da lire 500 milioni: blu intenso-verde smeraldo;
taglio da lire 1 miliardo: verde-grigio;
taglio da lire 10 miliardi: rosso porpora-viola malva;

mentre, per quanto attiene le legende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle legende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio da lire 5 milioni: in mattone;
taglio da lire 10 milioni: in azzurro;
taglio da lire 50 milioni: in celeste;
taglio da lire 100 milioni: in verde;
taglio da lire 500 milioni: in rosa;
taglio da lire 1 miliardo: in giallo;
taglio da lire 10 miliardi: in violetto.

Art. 18.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 1990 al 1995, nonché gli oneri per il rimborso del capitale gravanti sugli anni finanziari 1992 e 1995, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 novembre 1989

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1989
Registro n. 31 Tesoro, foglio n. 153

89A5548

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 17 ottobre 1989.

Approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni speciali di polizza presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Viste le domande in data 13 e 22 marzo, 21 giugno 1989 dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma, intese ad ottenere l'approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni speciali di polizza;

Viste le lettere in data 27 giugno 1989, n. 922306 e 5 luglio 1989, n. 922427, con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le relative condizioni speciali di polizza presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma:

1) tariffa di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico d'inventario, con controassicurazione (tariffe a tasso tecnico 0%, 3% e 4%);

2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di cui al precedente punto 1);

3) tariffa 3/RC - mista, a premio annuo costante, con rivalutazione annua della prestazione garantita ed indicizzazione minima legata all'andamento dell'indice del costo della vita (tasso tecnico 4%). I tassi di premio annuo di tariffa adottati sono gli stessi della tariffa 3/R (tasso tecnico 4%) autorizzata con decreto ministeriale del 28 aprile 1988;

4) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua della prestazione garantita e dell'indicizzazione minima legata all'andamento dell'indice del costo della vita da applicare alla tariffa di cui al precedente punto 3)

La tariffa di rendita vitalizia differita e le relative condizioni speciali di polizza approvate ai precedenti punti 1) e 2) devono essere utilizzate dal predetto Istituto esclusivamente per l'assunzione di contratti collettivi stipulati da casse di previdenza costituite ai sensi del CCNL 29 ottobre 1987, art. 68, i cui soci siano dipendenti di imprese di assicurazione che non esercitano il ramo vita, o non facciano parte dei gruppi assicurati nei quali sia esercitato il ramo vita.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 ottobre 1989

Il Ministro: BATTAGLIA

89A5579

DECRETO 28 novembre 1989.

Liquidazione coatta amministrativa della società Parfin S.r.l., in Milano, e nomina del collegio dei commissari liquidatori e del comitato di sorveglianza.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria;

Visto il decreto ministeriale 25 luglio 1986, con il quale la società «Istituto fiduciario lombardo S.p.a.», con sede in Milano, è stata assoggettata alla procedura di liquidazione coatta amministrativa e con il quale è stato nominato il collegio dei commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 20 settembre 1986, modificato in data 8 giugno 1987, 30 maggio 1988, 11 agosto 1988 e 14 marzo 1989, con il quale si è provveduto a nominare il comitato di sorveglianza presso la società «Istituto fiduciario lombardo S.p.a.»;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1987, con il quale la società «Finequipe S.p.a.», con sede in Milano, è stata assoggettata alla liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2, primo comma, del suddetto decreto-legge n. 233/1986;

Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 1988, con il quale la società «Italimmobili S.p.a.», con sede in Milano, è stata assoggettata alla liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2, primo comma, del suddetto decreto-legge n. 233/1986;

Vista la sentenza n. 673 del 24 ottobre 1989, depositata in data 25 ottobre 1989, con la quale il tribunale di Milano ha dichiarato lo stato di insolvenza della società «Parfin S.r.l.», con sede in Milano, e le ha riconosciuto applicabile l'art. 2, primo comma, lettera *b)*, del suddetto decreto-legge n. 233/1986;

Considerato che la «Parfin S.r.l.» risultava controllata dalla «Finequipe S.p.a.», la quale a sua volta, possedeva la «Italimmobili S.p.a.», a sua volta controllante la società «Istituto fiduciario lombardo S.p.a.»;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere all'assoggettamento della società «Parfin S.r.l.» alla liquidazione coatta amministrativa, preponendo alla procedura relativa gli stessi organi già nominati per la società «Istituto fiduciario lombardo S.p.a.»;

Decreta:

1. La società «Parfin S.r.l.», con sede in Milano, è assoggettata alla liquidazione coatta amministrativa.

2. Alla procedura di liquidazione coatta amministrativa della predetta società è preposto un collegio di commissari liquidatori, composto dai signori:

prof. Luigi Guatri, nato a Trezzo sull'Adda (Milano) il 19 settembre 1927;
prof.ssa Maria Martellini, nata a Roma l'8 luglio 1940;
dott. Angelo Casò, nato a Milano l'11 agosto 1940.

3. Sono nominati componenti del comitato di sorveglianza presso la società «Parfin S.r.l.», i signori:

prof. Gianguido Scalfi, nato a Milano il 3 aprile 1924;
avv. Giuseppe Angeloni, nato a Terracina il 1° agosto 1929;
dott.ssa Emilia Ghirimoldi, nata a Milano il 30 ottobre 1936;
sig. Ilario Gatti, nato a Iseo (Brescia) il 31 marzo 1943;
dott. Matteo Rescigno, nato a Salerno il 24 marzo 1961.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 novembre 1989

Il Ministro: BATTAGLIA

89A5546

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

DECRETO 20 settembre 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ed in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Viste le deliberazioni del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia in data 10 luglio 1985 e 24 gennaio 1989; del consiglio di amministrazione in data 24 settembre 1985 e 16 maggio 1989; del senato accademico in data 23 settembre 1985 e 30 marzo 1989 che hanno approvato la modifica di statuto per la scuola di specializzazione in ginecologia ed ostetricia (indirizzo in fisiopatologia della riproduzione umana);

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale in data 29 ottobre 1988;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come segue:

Articolo unico

Gli articoli da 554 a 559, relativi alla seconda scuola di specializzazione in ginecologia ed ostetricia, sono soppressi.

Dopo l'art. 553, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi al riordinamento della scuola di specializzazione in ginecologia ed ostetricia (indirizzo in fisiopatologia della riproduzione umana).

Scuola di specializzazione in ginecologia ed ostetricia

Art. 554. — È istituita la scuola di specializzazione in ginecologia ed ostetricia presso l'Università degli studi di Bologna.

La scuola ha lo scopo di formare specialisti in ginecologia ed ostetricia.

La scuola rilascia il titolo di specialista in ginecologia e ostetricia, indirizzo in fisiopatologia della riproduzione umana.

Art. 555. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso, per un totale di quaranta specializzandi.

Art. 556. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 557. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 558. — La scuola comprende otto aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) morfofisiologia dell'apparato genitale e fisiopatologia della fecondazione e dell'annidamento;

b) ostetricia (gravidanza, parto e puerperio fisiologici);

c) metodologia diagnostica, strumentale e di laboratorio;

d) ginecologia preventiva, sociale e della vita di relazione;

e) andrologia;

f) diagnostica prenatale;

g) controllo della fertilità, della sterilità di coppia e dell'educazione demografica;

h) terapia medica e chirurgica della sterilità di coppia.

Art. 559. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Morfofisiologia dell'apparato genitale e fisiopatologia della fecondazione e dell'annidamento:

genetica medica;
istologia ed embriologia;
anatomia macro e microscopica dell'apparato genitale e anatomia topografica della pelvi;
fisiopatologia della riproduzione umana;
ginecologia endocrinologica;
andrologia;
immunologia.

b) Ostetricia (gravidanza, parto e puerperio fisiologici):

ostetricia (fisiologia ostetrica);
endocrinologia ostetrica;
metodologia clinica.

c) Metodologia diagnostica, strumentale e di laboratorio:

metodologia clinica (diagnostica ostetrica strumentale);
metodologia clinica (diagnostica ginecologica strumentale);
citopatologia;
patologia clinica.

d) Ginecologia preventiva, sociale e della vita di relazione:

pianificazione familiare;
medicina preventiva;
diagnostica senologica;
psicologia e psicosomatica;
sessuologia;
organizzazione e programmazione sanitaria;
medicina legale e delle assicurazioni.

e) Andrologia:

endocrinologia andrologica;
fisiologia dell'apparato genitale maschile in funzione della riproduzione.

f) Diagnostica prenatale:

fisiopatologia embriofetale e placentare;
diagnostica di laboratorio strumentale prenatale;
monitoraggio ormonale biofisico e biochimico prenatale;
teratologia;
citogenetica.

g) Controllo della fertilità, della sterilità di coppia e dell'educazione demografica:

contraccezione e pianificazione familiare;
principi di educazione demografica;
sterilizzazione maschile e femminile;
immunopatologia della riproduzione umana;
diagnostica di laboratorio nella sterilità di coppia;
diagnostica strumentale nella sterilità di coppia;
psicosomatica della riproduzione.

h) Terapia medica e chirurgica della sterilità di coppia:

terapia medica della sterilità femminile;
terapia medica della sterilità maschile;
terapia medica della sterilità di coppia;
operazioni ginecologiche di interesse riproduttivo;
operazioni andrologiche di interesse riproduttivo;
fecondazione artificiale.

Art. 560. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Morfofisiologia dell'apparato genitale e fisiopatologia della fecondazione e dell'annidamento (ore 155):

genetica medica . . . . ore 20
istologia ed embriologia . . . . » 20
anatomia macro e microscopica dell'apparato genitale e anatomia topografica della pelvi . . . . » 20
fisiopatologia della riproduzione umana . . . . » 40
ginecologia endocrinologica . . . . . » 30
andrologia . . . . » 15
immunologia . . . . » 10

Gravidanza, parto e puerperio fisiologici (ore 110):

ostetricia (fisiologia ostetrica) . . . . » 60
endocrinologia ostetrica. . . . . » 20
metodologia clinica . . . . » 30

Metodologia diagnostica strumentale e di laboratorio (ore 80):

metodologia clinica (diagnostica ostetrica e strumentale) . . . . » 60
citopatologia . . . . » 20

Ginecologia preventiva, sociale e della vita di relazione (ore 55):

medicina preventiva in ginecologia e ostetricia . . . . » 20
diagnostica senologica. . . . . » 15
psicologia e psicosomatica . . . . . . » 10
sessuologia . . . . » 10

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Metodologia diagnostica, strumentale e di laboratorio (ore 70):

metodologia clinica (diagnostica ginecologica strumentale) . . . . ore 30
citopatologia . . . . » 20
patologia clinica . . . . » 20

Gravidanza e parto a rischio (ore 200):

tecniche operatorie ostetriche . . . . » 80
anatomia e istologia patologica . . . » 20
ostetricia . . . . » 100

Ginecologia (ore 130):

metodologia clinica (diagnostica ginecologica) . . . . » 30
anatomia ed istologia patologica . . » 20
ginecologia . . . . » 80

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Andrologia (ore 50):

endocrinologia andrologica . . . . . . ore 25

fisiologia apparato genitale maschile in funzione della riproduzione . . . . » 25

Diagnostica prenatale (ore 280):

fisiopatologia embriofetale e placentare . . . . » 100

diagnostica di laboratorio strumentale prenatale . . . . » 50

monitoraggio ormonale biofisico e biochimico prenatale . . . . » 100

teratologia . . . . » 10

citogenetica . . . . » 20

Ginecologia preventiva, sociale e della vita di relazione (ore 70):

medicina legale e delle assicurazioni » 20

pianificazione familiare . . . . » 30

organizzazione e programmazione sanitaria . . . . » 20

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Controllo della fertilità, della sterilità di coppia e dell'educazione demografica (ore 250):

contraccezione e pianificazione familiare . . . . ore 100

principi di educazione demografica . » 25

sterilizzazione maschile e femminile . » 20

immunopatologia della riproduzione umana . . . . » 20

diagnostica di laboratorio nella sterilità di coppia . . . . » 30

diagnostica strumentale nella sterilità di coppia . . . . » 30

psicosomatica della riproduzione . . » 25

Terapia medica e chirurgica della sterilità di coppia (ore 150):

terapia medica della sterilità femminile . . . . » 30

terapia medica della sterilità maschile » 30

terapia medica della sterilità di coppia » 30

operazioni ginecologiche di interesse riproduttivo . . . . » 20

operazioni andrologiche di interesse riproduttivo . . . . » 20

fecondazione artificiale . . . . » 20

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 561. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori, laboratori:

servizio di fisiopatologia della riproduzione;

servizio di fisiopatologia prenatale;

clinica ostetrica e ginecologica I.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà pubblicato a norma di legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, addì 20 settembre 1989

Il rettore: ROVERSI MONACO

89A5535

DECRETO 28 settembre 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ed in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Viste le deliberazioni del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia in data 10 luglio 1985 e 14 dicembre 1988; del consiglio di amministrazione in data 24 settembre 1985 e 31 gennaio 1989; del senato accademico in data 23 settembre 1985 e 9 febbraio 1989 che hanno approvato la modifica di statuto per la scuola di specializzazione in chirurgia pediatrica;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale in data 20 maggio 1989;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come segue:

Articolo unico

Gli articoli da 863 a 868, relativi alla scuola di specializzazione in chirurgia pediatrica, sono soppressi.

Dopo l'art. 862, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi al riordinamento della scuola di specializzazione in chirurgia pediatrica:

Scuola di specializzazione in chirurgia pediatrica

Art. 863. — È istituita la scuola di specializzazione in chirurgia pediatrica presso l'Università degli studi di Bologna.

La scuola ha lo scopo di preparare i laureati in medicina e chirurgia all'esercizio professionale specialistico di chirurghi pediatri.

La scuola rilascia il titolo di specialista in chirurgia pediatrica.

Art. 864. — La scuola ha la durata di cinque anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in tre per ciascun anno di corso, per un totale di quindici specializzandi.

Art. 865. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 866. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 867. — La scuola comprende cinque aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) propedeutica;

b) diagnostica;

c) pediatria generale e speciale;

d) chirurgia generale;

e) chirurgia pediatrica e chirurgia speciale.

Art. 868. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Propedeutica:

anatomia e anatomia radiologica;
embriològia;
patologia e fisiopatologia generale;
anatomia patologica;
anestesia, rianimazione e terapia intensiva.

b) Diagnostica:

diagnostica per immagini generale;
diagnostica per immagini pediatrica;
medicina nucleare;
diagnostica strumentale;
patologia clinica;
citopatologia e citodiagnostica;
diagnostica prenatale malformazioni.

c) Pediatria generale e speciale:

pediatria;
endocrinologia;
cardiologia;
oncologia;
neonatologia.

d) Chirurgia generale:

chirurgia generale;
chirurgia apparato digerente;
tecnica operatoria.

e) Chirurgia pediatrica e chirurgia speciale:

chirurgia pediatrica;
chirurgia neonatale;
neurochirurgia;
ortopedia;
urologia;
cardiochirurgia;
chirurgia plastica e ricostruttiva;
otorinolaringoiatria;
terapia intensiva chirurgica neonatale;
chirurgia prenatale.

Art. 869. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionale (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Propedeutica (ore 150):

anatomia e anatomia radiologica . . ore 30
embriologia . . . . » 40
patologia e fisiopatologia generale . » 30
anestesia, rianimazione e terapia intensiva . . . . » 50

Diagnostica ore 100:

diagnostica per immagini generale . » 50
patologia clinica . . . . » 50

Pediatria (ore 50):

pediatria . . . . » 50

Chirurgia generale (ore 50):

chirurgia generale . . . . » 50

Chirurgia pediatrica e chirurgia speciale (ore 50):

chirurgia pediatrica . . . . » 50

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Propedeutica (ore 50):

anatomia patologica . . . . ore 30
anestesia, rianimazione e terapia intensiva . . . . » 20

Diagnostica (ore 100):

diagnostica per immagini pediatrica » 40
medicina nucleare . . . . » 30
citopatologia e citodiagnostica . . . . » 30

Pediatria generale e speciale (ore 60):

pediatria . . . . » 30
neonatologia . . . . » 30

Chirurgia generale (ore 140):

chirurgia apparato digerente . . . . . » 40
tecnica operatoria . . . . » 100

Chirurgia pediatrica e chirurgia speciale (ore 50):

chirurgia pediatrica . . . . » 50

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Diagnostica (ore 50):

diagnostica strumentale . . . . ore 50

Pediatria generale e speciale (ore 60):

cardiologia . . . . » 30
endocrinologia . . . . » 30

Chirurgia generale (ore 170):

tecnica operatoria . . . . » 170

Chirurgia pediatrica e chirurgia speciale (ore 120):

chirurgia pediatrica . . . . » 80
terapia intensiva chirurgia neonatale » 40

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Pediatria generale e speciale (ore 50):

oncologia . . . . ore 50

Chirurgia pediatrica e chirurgia speciale (ore 350):

chirurgia pediatrica . . . . » 120
chirurgia neonatale . . . . » 120
neurochirurgia . . . . » 30
ortopedia . . . . » 30
chirurgia plastica . . . . » 50

Monte ore elettivo: ore 400.

5° Anno:

Diagnostica (ore 30):

diagnostica prenatale malformazioni ore 30

Chirurgia pediatrica e chirurgia speciale (ore 370):

chirurgia pediatrica . . . . » 160
urologia . . . . » 50
cardiochirurgia . . . . » 30
otorinolaringoiatria . . . . » 50
chirurgia prenatale . . . . » 80

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 870. — Durante i cinque anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti ambulatori, laboratori, sale operatorie, reparti di degenza:

laboratori: due sale operatorie più una sala di endoscopia in anestesia generale al secondo piano della clinica; un laboratorio di endoscopia digestiva e diagnostica strumentale dell'esofago, al terzo piano della clinica; un laboratorio di urodinamica al piano terreno della clinica; biblioteca al secondo piano della clinica;

ambulatori - Day hospital: due ambulatori al primo piano della clinica;

reparti di degenza: reparto di urologia situato al primo piano con otto posti letto; reparto di chirurgia generale situato al secondo piano con tredici posti letto; reparto di terapia intensiva situato al secondo piano con sei posti letto; reparto di chirurgia lattanti situato al terzo piano con sette posti letto; reparto di chirurgia puericultura situato al terzo piano con sei posti letto.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà pubblicato a norma di legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Bologna, addì 28 settembre 1989

Il rettore: ROVERSI MONACO

89A5536

CIRCOLARI

MINISTERO DEL TESORO

CIRCOLARE 16 novembre 1989, n. 56.

Applicazione dell'art. 10 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1989, n. 155 e dell'art. 3, comma 6, del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 329. Ripiano dei disavanzi di amministrazione delle unità sanitarie locali al 31 dicembre 1983.

Alle unità sanitarie locali

Alle regioni e province autonome - Assessorato sanità

Ai rappresentanti del Tesoro in seno ai collegi dei revisori dei conti presso le unità sanitarie locali

Agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico

Ai presidenti dei collegi dei revisori dei conti presso gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico

Agli enti ospedalieri operanti nell'ambito territoriale della regione Lombardia

Ai presidenti dei collegi dei revisori dei conti presso gli enti ospedalieri operanti nell'ambito territoriale della regione Lombardia - Assessorato sanità

All'ente ospedaliero «Ospedali Galliera» e collegio dei revisori dei conti tramite l'ente medesimo

Al Ministero della sanità - Servizio centrale per la programmazione sanitaria - Lungotevere Ripa, 1

1. Ai fini del completamento delle operazioni di ripiano dei disavanzi di amministrazione al 31 dicembre 1983 — previste dal decreto-legge 25 gennaio 1985, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 27 marzo 1985, n. 103 — l'art. 10, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1989, n. 155, ha posto a carico delle unità sanitarie locali e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico l'obbligo di trasmettere al Ministero del tesoro, entro il termine del 31 maggio 1989, a pena di decadenza, una dichiarazione sottoscritta dal presidente del comitato di gestione, dal coordinatore amministrativo e dal presidente del collegio dei revisori dei conti, attestante l'importo dell'effettivo residuo disavanzo di amministrazione ancora da ripianare, di cui al conto consuntivo relativo all'esercizio 1983, già debitamente approvato da parte dell'organo di controllo regionale, con l'indicazione delle partite creditorie e debitorie ancora in essere, opportunamente raggruppate per categorie omogenee, e dei motivi di vigenza delle partite medesime.

2. Il successivo terzo comma, ha previsto che le somme occorrenti per il ripiano del residuo disavanzo di amministrazione, così come certificato ai sensi del precedente comma 2, dovevano essere richieste, a pena di decadenza, in non più di due soluzioni entro il termine del 31 agosto 1989, seguendo le modalità già indicate nell'art. 4 del decreto-legge 25 gennaio 1985, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 27 marzo 1985, n. 103.

3. Con successivo decreto-legge 25 settembre 1989, n. 329, all'art. 3, comma 6, i predetti termini del 31 maggio 1989 e del 31 agosto 1989 sono stati prorogati, rispettivamente, a pena di decadenza, al 31 dicembre 1989 ed al 30 giugno 1990.

4. In proposito, al fine di uniformare la documentazione da trasmettere a questo Ministero del tesoro, ai sensi delle norme innanzi richiamate, nonché di fornire talune direttive in ordine alla compilazione delle attestazioni richiamate dalle norme stesse, si riportano qui di seguito le istruzioni riguardanti la fattispecie destinate esclusivamente alle unità sanitarie locali ed agli altri soggetti interessati al completamento delle operazioni di ripiano dei disavanzi al 31 dicembre 1983 e nei confronti dei quali rimane ancora un importo residuale da saldare.

A) *Comunicazione dell'effettivo residuo disavanzo di amministrazione da trasmettere entro il 31 dicembre 1989.*

1. Si precisa, preliminarmente, che la dichiarazione prevista dall'art. 10, comma 2, del citato decreto-legge n. 65/1989, deve essere compilata secondo l'allegato mod. 1 e trasmessa, entro il termine perentorio del 31 dicembre 1989, al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per la finanza del settore pubblico allargato, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento. La predetta dichiarazione, che si considera presentata nel giorno in cui viene consegnata all'ufficio postale, deve essere sottoscritta dal presidente del comitato di gestione, dal coordinatore amministrativo e dal presidente del collegio dei revisori dei conti.

2. L'effettivo importo del residuo disavanzo di amministrazione ancora da ripianare deve tenere conto dell'importo già comunicato ai sensi dell'art. 4 della citata legge n. 103/1985, ridotto dell'anticipazione disposta dal proprio tesoriere ai sensi dell'art. 26, comma 1, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, ed al netto, altresì, degli acconti già erogati dal Ministero del tesoro ai sensi dell'art. 4 della medesima legge n. 103/1985 nonché delle eventuali riduzioni o insussistenze dei residui passivi. È appena il caso di evidenziare che l'eventuale modifica dell'ammontare del disavanzo relativo all'anno 1983, rispetto a quello a suo tempo comunicato, non può che essere migliorativa, in quanto conseguenziale a riduzioni nell'ammontare complessivo del conto dei residui passivi o anche ad aumenti nel conto dei residui attivi, non essendo consentita una variazione peggiorativa dello stesso risultato di gestione in presenza di un conto consuntivo già debitamente approvato da parte dell'organo di controllo regionale.

3. Alla dichiarazione di cui al precedente punto 1 deve essere allegato apposito elenco con l'indicazione delle partite creditorie e debitorie ancora in essere, aggregate per categorie omogenee riassuntive, secondo l'elenco delle

categorie economiche di cui all'allegato *C* del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1980, n. 595, contenente anche i motivi della vigenza delle predette partite. Giova sottolineare che il predetto elenco non dovrà contenere le partite creditorie e debitorie del conto capitale le quali, come è noto, essendo correlate tra loro, risultano ininfluenti ai fini della determinazione del disavanzo.

Invero, le partite debitorie del conto capitale potranno essere incluse tra i debiti ancora in essere, con apposita evidenza, qualora le relative entrate siano state utilizzate per il pagamento di partite debitorie di parte corrente, di guisa che l'intervento statale è finalizzato alla ricostruzione della giacenza di cassa.

4. La dichiarazione di cui all'art. 10, comma 2, del già citato decreto-legge n. 65/1989 deve essere altresì trasmessa, se non già adempiuto entro il 31 maggio scorso, anche da quegli enti nei confronti dei quali, pur essendo stati erogati da parte del Ministero del tesoro solo acconti ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 25 gennaio 1985, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 27 marzo 1985, n. 103, non presentano partite debitorie ancora da ripianare e ciò per effetto di intervenute riduzioni dell'importo del disavanzo di amministrazione in precedenza comunicato a seguito di riaccertamenti dei residui di cui al conto consuntivo relativo all'anno 1983. In tal caso la comunicazione relativa all'ammontare del disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 1983 dovrà essere compilata secondo lo schema di cui all'allegato mod. 2.

5. Relativamente ai conti consuntivi dell'anno 1983 i cui atti deliberativi non risultassero ancora approvati da parte dell'organo di controllo regionale, si precisa che la dichiarazione prevista dal precedente punto 1 potrà essere comunque trasmessa anche se la successiva richiesta di pagamento — eccedente la misura massima del 60 per cento di cui all'art. 4, comma 7, della più volte citata legge n. 103/1985 — non potrà che essere inoltrata successivamente all'approvazione del predetto atto deliberativo, ma comunque non oltre il termine perentorio del 30 giugno 1990 secondo quanto previsto nel successivo punto *B)*.

B) *Richiesta delle somme occorrenti per il definitivo ripiano del disavanzo di amministrazione entro il 30 giugno 1990.*

1. L'art. 3, comma 6, del decreto-legge n. 329/1989, ha prorogato al 30 giugno 1990 il termine in precedenza fissato al 31 agosto 1989 dall'art. 10, comma 3, del citato decreto-legge n. 65/1985, e, pertanto, le somme occorrenti per il definitivo ripiano dei disavanzi di amministrazione determinati secondo quanto chiarito nel precedente punto *A)*, devono essere richieste in non più di due soluzioni entro il nuovo termine perentorio del 30 giugno 1990.

2. A tal fine, si precisa che le modalità di richiesta delle predette somme sono quelle già stabilite dall'art. 4 della citata legge n. 103/1985, così come regolate con la circolare del Ministero del tesoro n. 70 del 5 dicembre 1984, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 337 del 31 dicembre 1984.

3. Pertanto non sembra superfluo sottolineare che le eventuali somme non utilizzate entro trenta giorni dall'effettivo accreditamento, a valere sui pagamenti disposti da questo Ministero e da richiedere in non più di due soluzioni entro il termine perentorio del 30 giugno 1990, dovranno essere versate dai rispettivi tesorieri, entro i tre giorni bancabili successivi alla scadenza del predetto termine, alla Tesoreria centrale dello Stato con le procedure espressamente previste al punto 6, parte II, della richiamata circolare n. 70 del 5 dicembre 1984. È utile precisare che le predette somme inutilizzate e versate alla Tesoreria centrale dello Stato potranno essere successivamente richieste in pagamento ma comunque entro il termine del 30 giugno 1990, di talché appare evidente che oltre tale data nessuna richiesta potrà essere più avanzata a questo Ministero per il titolo di cui trattasi.

4. Giova sottolineare, altresì, che le partite comunque in sospeso, non rientranti nel fabbisogno di cui al punto *A)*, possono essere imputate alla gestione corrente delle unità sanitarie locali previa la verifica della regolarità formale e sostanziale delle partite stesse da parte del collegio dei revisori dei conti, così come espressamente previsto dall'art. 10, comma 4, del citato decreto-legge n. 65/1989.

5. Si precisa, infine, che per le richieste di pagamento, le unità sanitarie locali devono trasmettere al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per la finanza del settore pubblico allargato, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, apposita attestazione debitamente sottoscritta dal presidente del comitato di gestione, dal coordinatore amministrativo e dal presidente del collegio dei revisori dei conti secondo l'allegato mod. 3, che si considera presentata nel giorno in cui viene consegnata all'ufficio postale.

Il Ministro: CARLI

MODELLO 1

REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA DI ....

Unità sanitaria locale n. .... *di* ....

Oggetto: Dichiarazione di cui all'art. 10, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1989, n. 155, ed art. 3, comma 6, del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 329.

IL PRESIDENTE DEL COMITATO DI GESTIONE

Visto l'art. 4, comma 2, del decreto-legge 25 gennaio 1985, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 27 marzo 1985, n. 103;

Visto l'art. 10, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1989, n. 155, e l'art. 3, comma 6, del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 329;

Visto l'atto deliberativo n. .... del .... concernente il conto consuntivo relativo all'anno 1983, debitamente approvato dal comitato regionale di controllo in data ....;

Visti gli atti d'ufficio;

Dichiara:

1) che il conto consuntivo relativo all'anno 1983 si è chiuso con un disavanzo di amministrazione pari a lire .... (in cifre e in lettere);

2) che per effetto di variazioni nel conto dei residui l'importo di cui al precedente punto 1) si è ridotto a lire .... (in cifre e in lettere);

3) che il proprio tesoriere .... (denominazione completa) ha anticipato la somma di lire .... (in cifre e in lettere) disposta ai sensi del comma 1, dell'art. 26 della legge

27 dicembre 1983, n. 730, come modificato dall'art. 1 del decreto-legge n. 8/1985 convertito, con modificazioni, nella legge n. 103/1985 al netto delle riduzioni di cui allo stesso art. 26, comma 6, lettera *b)*, della medesima legge n. 730;

4) che il Ministero del tesoro ha erogato acconti ai sensi dell'art. 4 della legge n. 103/1985 per complessive lire.. (in cifre e in lettere), al netto delle somme restituite perché non utilizzate nei termini stabiliti dal terzo comma dell'art. 4 medesimo;

5) che l'importo ancora da ripianare ai sensi dell'art. 4 della legge n. 103/1985, tenuto conto dei precedenti punti, da 1) a 4), ammonta a lire.................................. (in cifre e in lettere);

6) che il predetto importo di lire.............................. (in cifre e in lettere) è quello risultante dalla differenza tra le partite creditorie e debitorie ancora in essere, di cui all'allegato elenco contenente anche i motivi della vigenza delle predette partite creditorie e debitorie.

Data. ....

Il presidente del comitato di gestione
(firma leggibile)

Il coordinatore amministrativo
(firma leggibile)

Il presidente del collegio dei revisori dei conti
(firma leggibile)

MODELLO 2

REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA DI..

Unità sanitaria locale n. .... *di*...

Oggetto: Dichiarazione di cui all'art. 10, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1989, n. 155, ed art. 3, comma 6, del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 329.

IL PRESIDENTE DEL COMITATO DI GESTIONE

Visto l'art. 4, comma 2, del decreto-legge 25 gennaio 1985, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 27 marzo 1985, n. 103;

Visto l'art. 10, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1989, n. 155, e l'art. 3, comma 6, del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 329;

Visto l'atto deliberativo n. .... del.................................. concernente il conto consuntivo relativo all'anno 1983, debitamente approvato dal comitato regionale di controllo in data.....................

Visti gli atti d'ufficio;

Premesso:

1) che il conto consuntivo relativo all'anno 1983 si è chiuso con un disavanzo di amministrazione pari a lire... (in cifre e in lettere);

2) che per effetto di variazioni nel conto dei residui l'importo di cui al precedente punto 1) si è ridotto a lire.. (in cifre e in lettere);

3) che il proprio tesoriere.................................. (denominazione completa) ha anticipato la somma di lire........................... (in cifre e in lettere) ai sensi del comma 1 dell'art. 26 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, come modificato dall'art. 1 del decreto-legge n. 8/1985 convertito, con modificazioni, nella legge n. 103/1985 al netto delle riduzioni di cui allo stesso art. 26, comma 6, lettera *b)*, della medesima legge n. 730;

4) che il Ministero del tesoro ha erogato acconti ai sensi dell'art. 4 della legge n. 103/1985 per complessive lire.. (in cifre e in lettere), al netto delle somme restituite purché non utilizzate nei termini stabiliti dal terzo comma dell'art. 4 medesimo;

Dichiara:

che non sussistono più partite debitorie ancora da estinguere essendo stato interamente ripianato il disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 1983.

Data. ....

Il presidente del comitato di gestione
(firma leggibile)

Il coordinatore amministrativo
(firma leggibile)

Il presidente del collegio dei revisori dei conti
(firma leggibile)

MODELLO 3

REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA DI..

Unità sanitaria locale n. .... *di*...

Oggetto: Dichiarazione di cui all'art. 10, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1989, n. 155, ed art. 3, comma 6, del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 329.

IL PRESIDENTE DEL COMITATO DI GESTIONE

Visto l'art. 4, comma 2, del decreto-legge 25 gennaio 1985, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 27 marzo 1985, n. 103;

Visto l'art. 10, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1989, n. 155, e l'art. 3, comma 6, del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 329;

Visto l'atto deliberativo n. .... del.................................. concernente il conto consuntivo relativo all'anno 1983, debitamente approvato dal comitato regionale di controllo in data.....................;

Visto il modello 1 trasmesso in data..;

Chiede

l'accreditamento in favore del proprio tesoriere..................................

a) dell'intero importo di lire.. (in cifre e in lettere) di cui al punto 5) del richiamato modello 1, a saldo del definitivo ripiano del disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 1983 (*);

b) di un acconto pari a lire... (in cifre e in lettere) dell'importo di cui al punto 5) del richiamato modello 1, in acconto del definitivo ripiano del disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 1983 (*).

Si impegna

in nome e per conto dell'unità sanitaria locale a riversare sull'apposito conto corrente n. 756 aperto presso il Ministero del tesoro - Tesoreria centrale dello Stato, la somma come sopra accreditata per la parte eventualmente non utilizzata entro il termine di trenta giorni dalla data dell'accreditamento medesimo.

La presente dichiarazione compilata in ogni sua parte è stata redatta, letta e confermata.

Data. ....

Il presidente del comitato di gestione
(firma leggibile)

Il coordinatore amministrativo
(firma leggibile)

Il presidente del collegio dei revisori dei conti
(firma leggibile)

(*) Depennare l'ipotesi *a)* o *b)* che non interessa.

89A5606

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Modificazione allo statuto dell'Istituto italo-africano

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 4 giugno 1987, registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 1989, registro n. 21 Esteri, foglio n. 110, è approvato il nuovo Statuto dell'Istituto italo-africano, adottato dall'assemblea generale dei soci con deliberazioni del 20 aprile 1980, 30 marzo 1981, 31 luglio 1982 e 2 maggio 1984.

89A5543

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 26 ottobre 1989 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *Ditta Liquifarm*, con sede in Milano e stabilimento di Livorno:

periodo: dal 29 febbraio 1988 al 28 agosto 1988;
causale: crisi aziendale (legge n. 143/85 e decreto-legge n. 337/89) - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 25 febbraio 1982: dal 1° settembre 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

2) *S.r.l. Duchessa di S. Martino*, con sede in Pescaglia (Lucca) e stabilimento di Pescaglia (Lucca):

periodo: dall'11 settembre 1988 all'11 marzo 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 9 marzo 1987 - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 1° marzo 1988: dal 23 ottobre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

3) *S.r.l. Duchessa di S. Martino*, con sede in Pescaglia (Lucca) e stabilimento di Pescaglia (Lucca):

periodo: dal 12 marzo 1989 al 10 settembre 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 9 marzo 1987 - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 1° marzo 1988: dal 23 ottobre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

4) *S.p.a. Pugi*, con sede in Prato (Firenze) e stabilimento di Montale (Pistoia):

periodo: dal 29 maggio 1989 al 26 novembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 2 settembre 1987: dal 1° dicembre 1986;
pagamento diretto: si.

5) *S.r.l. Cooperativa Minerva*, con sede in Firenze e stabilimento di Firenze:

periodo: dal 27 febbraio 1989 al 26 agosto 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 2 marzo 1988 - CIPI 24 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 10 marzo 1989: dal 2 marzo 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

6) *S.p.a. Smith International Italia*, con sede in Castelmaggiore (Bologna) e stabilimento di Saline di Volterra (Pisa):

periodo: dal 3 luglio 1989 al 31 dicembre 1989.
causale: crisi aziendale - CIPI 27 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987: dal 1° gennaio 1987,
pagamento diretto: si.

7) *S.r.l. Tessile Fiorentina*, con sede in Prato (Firenze) e stabilimento di Prato (Firenze):

periodo: dal 23 luglio 1989 al 21 gennaio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 luglio 1989;
primo decreto ministeriale 5 settembre 1988: dal 25 gennaio 1988,
pagamento diretto: si.

8) *S.a.s. Silvaianese di F. Ciardi & C.*, con sede in Vaiano (Firenze) e stabilimento di Vaiano (Firenze):

periodo: dal 31 ottobre 1988 al 16 aprile 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dal 2 maggio 1988;
pagamento diretto: si.
Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 6 aprile 1989, n. 10409, punto 15.

9) *S.a.s. Silvaianese di F. Ciardi & C.*, con sede in Vaiano (Firenze) e stabilimento di Vaiano (Firenze):

periodo: dal 17 aprile 1989 al 15 ottobre 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 17 aprile 1989 - CIPI 21 dicembre 1988;
prima concessione: dal 17 aprile 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

10) *S.n.c. Etruria Confezioni*, con sede in Bucine (Arezzo) e stabilimento di Bucine (Arezzo):

periodo: dal 17 aprile 1989 al 15 ottobre 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 15 ottobre 1987 - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dal 15 ottobre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

11) *S.p.a. Rainbow*, con sede in Ferruccia di Quarrata (Pistoia) e stabilimento di Ferruccia di Quarrata (Pistoia):

periodo: dal 9 luglio 1989 al 7 gennaio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 luglio 1989;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1989: dal 9 gennaio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - amministrazione controllata.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 ottobre 1989 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Grafica Editoriale*, con sede in Bologna e stabilimento di Bologna:

periodo: dal 12 maggio 1989 al 14 maggio 1989:
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 9 giugno 1989: dal 16 maggio 1988
pagamento diretto: no.

2) *S.p.a. Marini*, con sede in Alfonsine (Ravenna) e stabilimenti di Alfonsine (Ravenna) e S. Biagio d'Argenta (Ferrara):

periodo: dal 2 luglio 1989 al 31 dicembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 8 agosto 1989;
primo decreto ministeriale 12 settembre 1989: dal 1° gennaio 1989;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Marazzi Ceramiche*, con sede in Bologna e stabilimenti di Fiorano Modenese (Modena), Sassuolo (Modena) e sede amministrativa in Sassuolo (Modena):

periodo: dal 1° gennaio 1989 al 1° luglio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 4 agosto 1988: dal 4 gennaio 1988;
pagamento diretto: no.

4) *Gruppo Benati* (S.p.a. Benati in concordato preventivo - S.p.a. Mond-Ben in amministrazione controllata - S.r.l. Ben in concordato preventivo - Unita Nazionali):

periodo: dal 28 settembre 1987 al 27 marzo 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 24 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 4 aprile 1987: dal 29 settembre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no dal 23 marzo 1988.
Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 11 aprile 1988, n. 9805/2.

5) *Gruppo Benati* (S.p.a. Benati in concordato preventivo - S.p.a. Mond-Ben in amministrazione controllata - S.r.l. Ben in concordato preventivo - Unità Nazionali):

periodo: dal 28 marzo 1988 al 31 luglio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 24 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 4 aprile 1987: dal 29 settembre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.
Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 21 luglio 1988, n. 9987/4.

6) *S.p.a. Benati* (Gruppo Benati) con sede in Imola (Bologna) e unità produttive sul territorio nazionale:

periodo: dal 1° agosto 1988 al 28 gennaio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 4 aprile 1987: dal 29 settembre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - concordato preventivo.
Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 6 aprile 1989, n. 10401/13.

7) *S.p.a. Benati* (Gruppo Benati) con sede in Imola (Bologna) e unità produttive sul territorio nazionale:

periodo: dal 29 gennaio 1989 al 20 marzo 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 4 aprile 1987: dal 29 settembre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - concordato preventivo.
Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 6 aprile 1989, n. 10401/14.

8) *S.r.l. Ben* (Gruppo Benati) con sede in Mordano (Bologna) e unità produttive sul territorio nazionale:

periodo: dal 1° agosto 1988 al 28 gennaio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 4 aprile 1987: dal 29 settembre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - concordato preventivo.
Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 6 aprile 1989, n. 10401/15.

9) *S.r.l. Ben* (Gruppo Benati) con sede in Mordano (Bologna) e unità produttive sul territorio nazionale:

periodo: dal 29 gennaio 1989 al 20 marzo 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 4 aprile 1987: dal 29 settembre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - concordato preventivo.
Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 6 aprile 1989, n. 10401/16.

10) *S.p.a. Mond-Ben* (Gruppo Benati) con sede in Portomaggiore (Ferrara) e unità produttive sul territorio nazionale:

periodo: dal 1° agosto 1988 al 28 gennaio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 4 aprile 1987: dal 29 settembre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - amministrazione controllata.
Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 6 aprile 1989, n. 10401/17.

11) *S.p.a. Mond-Ben* (Gruppo Benati) con sede in Portomaggiore (Ferrara) e unità produttive sul territorio nazionale:

periodo: dal 29 gennaio 1989 al 20 marzo 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 4 aprile 1987: dal 29 settembre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - amministrazione controllata.
Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 6 aprile 1989, n. 10401/18.

12) *S.p.a. Prefabbricati Italia*, con sede in Bertinoro (Forlì) e stabilimento di Bertinoro (Forlì):

periodo: dal 23 aprile 1989 al 22 ottobre 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 21 aprile 1988 - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dal 21 aprile 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

13) *S.r.l. O.E.B. - Officine Elettromeccaniche Bolognesi*, con sede in Ozzano Emilia (Bologna) e stabilimenti di Caldonazzo (Trento) e Ozzano Emilia (Bologna):

periodo: dal 22 maggio 1989 al 19 novembre 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 22 novembre 1988 - CIPI 2 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 15 giugno 1989: dal 23 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

14) *S.p.a. Salvarani*, con sede in Baganzola (Parma) e stabilimenti di Baganzola (Parma) e Basilicanova (Parma):

periodo: dal 28 maggio 1989 al 22 giugno 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 143/85) - CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 11 novembre 1981: dal 4 maggio 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 ottobre 1989 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nelle aree e nei lavori di seguito elencati, resisi disponibili non oltre il 31 dicembre 1988 a seguito dell'avvenuto completamento di impianti industriali, di opere pubbliche di grandi dimensioni e di lavori relativi a programmi comunque finanziati in tutto o in parte con fondi statali, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi a fianco di ciascuna area indicati e comunque non oltre il 31 dicembre 1989:

1) Area del comune di Fiumesanto (Sassari). — Completamento dei lavori relativi al primo e secondo gruppo della centrale termoelettrica ENEL; lavoratori sospesi dal 23 febbraio 1983 o entro tre mesi da tale data:

decreto-legge n. 337/89;
proroga dal 1° giugno 1989 al 30 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 26 marzo 1983.

2) Area del comune di Fiumesanto (Sassari). — Imprese impegnate nel completamento dei lavori relativi al primo e secondo gruppo della centrale termoelettrica ENEL: lavoratori sospesi dal 23 maggio 1983 o entro tre mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 337/89;
proroga dal 1° giugno 1989 al 30 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 2 agosto 1983.

3) Area del comune di Fiumesanto (Sassari). — Completamento dei lavori del primo e secondo gruppo della termocentrale ENEL azienda Dipenta: lavoratori sospesi dal 30 dicembre 1984 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 337/89;
proroga dal 1° giugno 1989 al 30 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 9 aprile 1985.

4) Area industriale del comune di Porto Torres (Sassari). — Realizzazione del depuratore consortile del porto industriale: lavoratori disponibili dal 1° febbraio 1985 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 337/89;
proroga dal 1° giugno 1989 al 30 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985.

5) Area del comune di Pisticci (Matera). — Lavoratori dipendenti dalle imprese industriali operanti nella realizzazione delle opere di irrigazione della zona del Metaponto di cui al progetto speciale n. 23/558; resisi disponibili dal 2 gennaio 1984 o entro tre mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 337/89;
proroga dal 1° aprile 1989 al 30 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1984.

6) Area del comune di Pisticci (Matera). — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nei lavori concernenti opere di irrigazione di cui al progetto speciale n. 23/558; resisi disponibili dal 2 aprile 1984 od entro dodici mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 337/89;
proroga dal 1° aprile 1989 al 30 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985.

7) Area del comune di Pisticci (Matera). — Realizzazione delle opere di irrigazione della zona di Metaponto di cui al progetto speciale n. 23/558: lavoratori sospesi dal 1° novembre 1985 o entro sei mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 337/89;
proroga da quarantadue a quarantotto mesi;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987.

8) Area del comune di Paola (Cosenza). — Realizzazione di lavori di costruzioni opere pubbliche; lavoratori dipendenti dalla Società italiana condotte d'acqua, cantiere di Paola (Cosenza) sospesi dal 19 novembre 1984 o entro tre mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 337/89;
proroga da cinquantaquattro a sessanta mesi;
primo decreto ministeriale 7 maggio 1985.

9) Area del comune di Paola (Cosenza). — Realizzazione della linea ferroviaria Paola/Cosenza, scavo della galleria San Marco, primo lotto in località Contrada Pantani; lavoratori sospesi dal 19 febbraio 1985 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 337/89;
proroga da quarantotto a cinquantaquattro mesi;
primo decreto ministeriale 11 dicembre 1986.

10) Area del comune di Paola (Cosenza). — Imprese impegnate nei lavori di costruzione della linea ferroviaria Paola/Cosenza, scavo della galleria Santomarco, primo lotto in località Contrada Pantani: lavoratori resisi disponibili dal 19 febbraio 1986 o entro dodici mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 337/89;
proroga dal 1° gennaio 1989 al 30 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 11 dicembre 1986.

11) Area industriale del comune di Mammola (Reggio Calabria). — Lavoratori dipendenti da imprese impegnate nella realizzazione del progetto speciale n. 22/5110 relativo alla trasversale Jonica-Tirrenica resisi disponibili dal 19 novembre 1984 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 337/89;
proroga da cinquantuno a cinquantaquattro mesi;
primo decreto ministeriale 14 novembre 1985.

12) Area del comune di S. Severo (Foggia). — Completamento delle condotte irrigue di cui ai progetti 14/131 e 569 in Capitanata; lavoratori sospesi dall'11 novembre 1985 o entro sei mesi da tale data:

decreto-legge n. 337/89;
proroga dal 1° aprile 1989 al 30 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 11 dicembre 1986.

13) Area del comune di S. Severo (Foggia). — Completamento delle condotte irrigue di cui al progetto 568 in Capitanata: lavoratori sospesi dall'11 novembre 1985 o entro sei mesi da tale data:

decreto-legge n. 337/89;
proroga dal 1° aprile 1989 al 30 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 30 settembre 1987.

14) Area del comune di S. Severo (Foggia). — Imprese impegnate nel completamento delle condotte irrigue di cui ai progetti 14/131 e 569 in Capitanata, resisi disponibili dall'11 giugno 1986 od entro sei mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 337/89;
proroga dal 1° aprile 1989 al 30 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986.

15) Area del comune di Genzano di Lucania (Potenza). — Imprese impegnate nella realizzazione di una diga in terra battuta, opere di scarico in cemento armato e costruzione di un viadotto sulla fiumarella di Genzano di Lucania (deviazione s.s. 169), finanziati dalla ex Casmez. Lavoratori sospesi dal 15 ottobre 1988 al 31 dicembre 1988:

decreto-legge n. 337/89;
proroga da sei a dodici mesi;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1989.

16) Area del comune di Montescaglioso (Matera). — Lavoratori dipendenti dalla aziende industriali operanti nella realizzazione delle opere di irrigazione della zona alta del Metapontino di cui al progetto speciale n. 28/515, resisi disponibili dal 2 luglio 1984 o entro dodici mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 337/89;
proroga dal 1° aprile 1989 al 30 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 2 novembre 1985.

17) Crisi occupazionale area dei comuni di Rende, Montalto Uffugo e Paola (Cosenza). — Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nei lavori di costruzione dei raccordi ferroviari tra le linee Battipaglia-Reggio Calabria e Sibari-Cosenza e del raddoppio della linea Castiglione-Cosenza e dell'ampliamento dei piazzali di Castiglione e di Montalto-Rose, resisi disponibili dal 25 agosto 1986 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 337/89;
proroga da ventiquattro mesi al 31 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1987.

18) Crisi occupazionale area dei comuni di Rende, Montalto Uffugo e Paola (Cosenza). — Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nei lavori di costruzione dei raccordi ferroviari tra le linee Battipaglia-Reggio Calabria e Sibari-Cosenza e del raddoppio della linea Castiglione-Cosenza e dell'ampliamento dei piazzali di Castiglione e di Montalto-Rose, resisi disponibili dal 25 agosto 1986 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 337/89;
proroga dal 1° gennaio 1989 a 30 mesi;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1987.

19) Area del comune di Castrovillari (Cosenza). — Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nella nuova Casa Circondariale di Castrovillari (Cosenza). Lavoratori disponibili dal 31 ottobre 1986 o entro sei mesi da tale data:

decreto-legge n. 337/89;
proroga da trenta a trentasei mesi;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987.

20) Area del comune di Acerenza (Potenza). — Imprese impegnate nella costruzione della diga sul fiume Bradano, lavoratori sospesi dall'8 maggio 1987 o entro sette mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 337/89;
proroga da ventiquattro a trenta mesi;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988.

21) Area del comune di Acerenza (Potenza). — Imprese impegnate nella costruzione della diga sul fiume Bradano, lavoratori sospesi dal 18 aprile 1988 o entro sei mesi dalla predetta data:

decreto legge n. 337/89;
proroga da dodici a diciotto mesi;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989.

22) Area del comune di Acerenza (Potenza). — Imprese impegnate nella realizzazione della diga sul fiume Bradano, lavoratori disponibili a decorrere dal 7 novembre 1988 al 31 dicembre 1988:

decreto-legge n. 337/89;
proroga da sei a dodici mesi;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1989.

23) Area del comune di Latronico (Potenza). — Realizzazione della strada fondovalle fiume Sinni, progetto n. 5238; lavoratori sospesi dal 15 gennaio 1987 o entro nove mesi da tale data:

decreto-legge n. 337/89;
proroga dal 1° aprile 1989 al 30 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988.

24) Area del comune di Satriano di Lucania (Potenza). — Dipendenti dalle imprese impegnate nelle opere di adeguamento e miglioramento della s.s. n. 95 di «Brienza», lotto quarto dal km 14,600 al km 21,150 nei pressi di Satriano di Lucania, appaltati dall'ANAS; lavoratori sospesi dal 21 settembre 1987 o entro sei mesi da tale data:

decreto-legge n. 337/89;
proroga dal 1° ottobre 1989 al 31 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 5 settembre 1988.

25) Area del comune di Rosarno (Reggio Calabria). — Imprese impegnate nei lavori edili relativi al PS002 di collegamento viario e ferroviario tra lo svincolo di Rosarno e l'area industriale del Porto di Gioia Tauro; lavoratori sospesi dal 14 settembre 1987 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 337/89;
proroga da quattordici mesi al 31 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989.

26) Area del comune di Rosarno (Reggio Calabria). — Imprese impegnate nei lavori edili relativi al PS002 di collegamento viario e ferroviario tra lo svincolo di Rosarno e l'area industriale del Porto di Gioia Tauro; lavoratori sospesi dal 14 settembre 1987 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 337/89;
proroga dal 1° aprile 1989 al 31 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989.

27) Area dei comuni di Messina, Rocca di Caprileone, Torrenova, S. Agata di Militello. — Imprese impegnate nella costruzione dell'autostrada Messina-Palermo; lavoratori sospesi dal 4 maggio al 3 novembre 1987:

decreto-legge n. 337/89;
proroga da dodici a diciotto mesi;
primo decreto ministeriale 4 agosto 1988.

28) Area dei comuni di Messina, Rocca di Caprileone, Torrenova, S. Agata di Militello. — Imprese impegnate nella costruzione dell'autostrada Messina-Palermo; lavoratori sospesi dal 4 maggio al 3 novembre 1987:

decreto-legge n. 337/89;
proroga da diciotto mesi al 31 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 4 agosto 1988.

29) Area dei comuni di Messina, Rocca di Caprileone, Torrenova, S. Agata di Militello. — Imprese impegnate nella costruzione dell'autostrada Messina-Palermo; lavoratori sospesi dal 4 maggio al 3 novembre 1987:

decreto-legge n. 337/89;
proroga dal 1° gennaio 1989 al 30 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 4 agosto 1988.

30) Area dei comuni di Messina, Rocca di Caprileone, Torrenova, S. Agata di Militello. — Imprese impegnate nella costruzione dell'autostrada Messina-Palermo; lavoratori sospesi dal 4 maggio al 3 novembre 1987:

decreto-legge n. 337/89;
proroga dal 1° luglio 1989 al 30 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 4 agosto 1988.

31) Area del comune di Castrovillari (Cosenza). — Imprese impegnate nella realizzazione della casa circondariale; lavoratori sospesi dal 15 aprile 1987 o entro sei mesi da tale data:

decreto-legge n. 337/89;
proroga da diciotto a ventiquattro mesi;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989.

32) Area del comune di Castrovillari (Cosenza). — Imprese impegnate nella realizzazione della casa circondariale; lavoratori sospesi dal 15 aprile 1987 o entro sei mesi da tale data:

decreto-legge n. 337/89;
proroga da ventiquattro a trenta mesi;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989.

33) Area del comune di Castrovillari (Cosenza). — Imprese impegnate nella realizzazione della casa circondariale; lavoratori sospesi dal 1° dicembre 1987 o entro sei mesi da tale data:

decreto-legge n. 337/89;
proroga da diciotto a ventiquattro mesi;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989.

34) Area del comune di S. Agata di Militello (Messina). — Imprese impegnate nella realizzazione dell'autostrada Messina-Palermo; lavoratori resisi disponibili dal 2 novembre 1988 al 31 dicembre 1988:

decreto-legge n. 337/89;
proroga dal 1° aprile 1989 al 30 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1989.

35) Area del comune di Lamezia Terme (Catanzaro). — Lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento degli stabilimenti SIR, sospesi dal 29 ottobre 1977 o entro tre mesi da tale data:

decreto-legge n. 337/89;
proroga dal 1° ottobre 1989 al 31 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 29 dicembre 1977.

36) Area del comune di Lamezia Terme (Catanzaro). — Lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dello stabilimento SIR, sospesi dal 21 gennaio 1978 o entro tre mesi da tale data:

decreto-legge n. 337/89;
proroga dal 1° giugno 1989 al 30 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 17 maggio 1979.

37) Area del comune di Lamezia Terme (Catanzaro). — Lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dello stabilimento SIR, sospesi dal 21 gennaio 1978 o entro tre mesi da tale data:

decreto-legge n. 337/89;
proroga dal 1° ottobre 1989 al 31 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 17 maggio 1979.

38) Area industriale di Acerra (Napoli). — Realizzazione dello stabilimento Montefibre di Acerra (Napoli); lavoratori sospesi dal 1° dicembre 1977 o entro tre mesi da tale data:

decreto-legge n. 337/89;
proroga dal 1° ottobre 1989 al 31 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 25 gennaio 1978.

39) Area industriale di Acerra (Napoli). — Realizzazione dello stabilimento Montefibre di Acerra (Napoli); lavoratori sospesi dal 1° marzo 1978 o entro tre mesi da tale data:

decreto-legge n. 337/89;
proroga dal 1° ottobre 1989 al 31 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 29 aprile 1978.

40) Area industriale del comune di Acerra (Napoli). — Realizzazione dello stabilimento Montefibre di Acerra (Napoli); lavoratori sospesi dal 1° giugno 1978 od entro tre mesi da tale data:

decreto-legge n. 337/89;
proroga dal 1° ottobre 1989 al 31 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 22 settembre 1978.

41) Area industriale del comune di Acerra (Napoli). — Realizzazione dello stabilimento Montefibre di Acerra (Napoli); lavoratori sospesi dal 15 ottobre 1978 od entro tre mesi da tale data:

decreto-legge n. 337/89;
proroga dal 1° ottobre 1989 al 31 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 9 febbraio 1979.

42) Area del comune di Acerra (Napoli). — Realizzazione dello stabilimento Montefibre di Acerra (Napoli); lavoratori sospesi dal 1° aprile 1979 od entro tre mesi da tale data:

decreto-legge n. 337/89;
proroga dal 1° ottobre 1989 al 31 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 26 luglio 1979.

43) Area del comune di Acerra (Napoli). — Lavoratori dipendenti dalle aziende industriali operanti per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre, sospesi dal 3 maggio 1982 od entro tre mesi da tale data:

decreto-legge n. 337/89;
proroga dal 1° ottobre 1989 al 31 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1982.

44) Area industriale del comune di Acerra (Napoli). — Realizzazione dello stabilimento Montefibre di Acerra (Napoli); lavoratori sospesi dal 1° agosto 1979 od entro tre mesi da tale data:

decreto-legge n. 337/89;
proroga dal 1° ottobre 1989 al 31 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 13 novembre 1981.

45) Area industriale del comune di Acerra (Napoli). — Realizzazione dello stabilimento Montefibre di Acerra (Napoli); lavoratori sospesi dal 1° settembre 1982 od entro tre mesi da tale data:

decreto-legge n. 337/89;
proroga dal 1° ottobre 1989 al 31 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 29 novembre 1982.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 ottobre 1989 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Industrial Habitat*, con sede in Milano, e sede legale e uffici di Milano:

periodo: dal 27 settembre 1988 al 26 marzo 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 143/85 e decreto-legge n. 275/89) - CIPI 8 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 17 maggio 1984: dal 1° novembre 1982;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

2) *S.p.a. Gianetti-Osi*, con sede in Milano e stabilimenti di Ceriano Laghetto (Milano) e Torino:

periodo: dal 26 settembre 1988 al 26 marzo 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 143/85 e decreto-legge n. 275/89) - CIPI 3 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 31 marzo 1982: dal 2 novembre 1982;
pagamento diretto: no;
contributo addizionale: no.

3) *S.r.l. Industria articoli sportivi*, con sede in Rudiano (Brescia) e stabilimento di Rudiano (Brescia):

periodo: dall'8 agosto 1988 all'8 novembre 1988;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento dell'8 novembre 1985 - CIPI 2 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 7 maggio 1985: dal 7 maggio 1984;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

4) *S.p.a. Otis Italia* già *Stigler Otis*, con sede in Milano e filiale di Napoli:

periodo: dal 31 ottobre 1988 al 31 gennaio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 1° dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988: dal 27 aprile 1987;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Fiocchi Snaps*, con sede in Lecco e stabilimento di Lecco (Como):

periodo: dal 3 luglio 1989 al 31 dicembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 9 giugno 1989: dal 2 gennaio 1989;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. 3 M Italia finanziaria - Gruppo 3 M Italia*, con sede in S. Marco Evangelista (Caserta) e stabilimenti di Milano e S. Felice di Segrate (Milano):

periodo: dal 29 maggio 1989 al 26 novembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 2 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 18 maggio 1989: dal 1° dicembre 1988;
pagamento diretto: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 ottobre 1989 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. La Doria*, con sede in Angri (Salerno) e stabilimento di Angri (Salerno):

periodo: dal 5 settembre 1988 al 4 marzo 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 4 agosto 1988: dal 3 marzo 1986;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Nuova Mecfond* già *FMI Mecfond*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 24 aprile 1989 al 22 ottobre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 6 giugno 1985: dal 22 ottobre 1984;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Nuovo ricamificio del sud*, con sede in S. Maria a Vico (Caserta) e stabilimento di S. Maria a Vico (Caserta):

periodo: dal 26 giugno 1989 al 24 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 30 giugno 1988 - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989: dal 30 giugno 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

4) *S.p.a. Precast Italia*, con sede in S. Angelo in Formis (Caserta) e stabilimento di S. Angelo in Formis (Caserta):

periodo: dal 21 novembre 1988 dal 23 maggio 1989 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 23 maggio 1986 - CIPI 23 settembre 1983;
primo decreto ministeriale 11 novembre 1983: dal 25 novembre 1982;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

5) *S.a.s. Calzaturificio Liccardo*, con sede in Mugnano (Napoli) e stabilimento di Mugnano (Napoli):

periodo: dal 16 luglio 1989 al 14 gennaio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 17 luglio 1987 - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dal 17 luglio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no

6) *S.p.a. Sagraf - Società azienda grafica ed affini*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 6 febbraio 1989 dal 30 giugno 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 11 giugno 1984: dal 6 febbraio 1984;
pagamento diretto: si.

7) *S.n.c. Industry Manufacturing Vindimarz di Vincenzo di Marzo & F.lli*, con sede in S. Felice a Cancello (Caserta) e stabilimento di S. Felice a Cancello (Caserta):

periodo: dal 19 giugno 1989 al 17 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 22 giugno 1988 - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989: dal 22 giugno 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

8) *S.p.a. C.M.C. - Cantieri meridionali Castellammare*, con sede in Castellammare di Stabia (Napoli) e stabilimento di Castellammare di Stabia (Napoli):

periodo: dal 27 maggio 1989 al 26 novembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 9 giugno 1989: dal 28 novembre 1988;
pagamento diretto: si.

9) *S.p.a. Legnami esotici*, con sede in Battipaglia (Salerno) e stabilimento di Battipaglia (Salerno):

periodo: dal 18 giugno 1989 al 15 dicembre 1989 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 15 dicembre 1986 - CIPI 14 ottobre 1986;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986: dal 7 febbraio 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

10) *S.r.l. Sider Mec*, con sede in Ogliastro Cilento (Salerno) e stabilimento di Ogliastro Cilento (Salerno):

periodo: dal 22 maggio 1989 al 19 novembre 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 22 maggio 1987 - CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 22 maggio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

11) *S.p.a. Icem*, con sede in Napoli e stabilimento di Marcianise (Caserta):

periodo: dal 5 giugno 1989 al 3 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 7 giugno 1988 - CIPI 2 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 18 maggio 1989: dal 7 giugno 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

12) *S.r.l. Co.Ed.In. - Costruzioni edili industriali*, con sede in Pozzuoli (Napoli) e cantiere di Pozzuoli, località Monteruscello (Napoli):

periodo: dal 30 luglio 1989 dal 28 gennaio 1990 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 28 gennaio 1987 - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1988: dal 28 gennaio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

13) *S.r.l. Spedil costruzioni*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 24 luglio 1989 al 21 gennaio 1990 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 21 gennaio 1987 - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988: dal 21 gennaio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

14) *S.r.l. Fami*, con sede in Caserta e stabilimento di Caserta:

periodo: dal 13 agosto 1989 al 12 febbraio 1990 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 12 febbraio 1987 - CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1987: dal 12 febbraio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

15) *S.r.l. Coime*, con sede in Napoli e cantiere di Pozzuoli (Napoli):

periodo: dal 31 luglio 1989 al 29 gennaio 1990 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 29 gennaio 1987 - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988, dal 29 gennaio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

16) *S.r.l. La meccanica Nese*, con sede in Salerno, stabilimento e direzione in Salerno:

periodo: dal 15 maggio 1989 al 1° giugno 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 4 agosto 1988: dal 15 novembre 1987;
pagamento diretto: si.

17) *S.p.a. I.L.F.A.*, con sede in Teverola (Caserta) e stabilimento di Teverola (Caserta):

periodo: dal 6 marzo 1989 al 3 settembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dal 7 marzo 1988;
pagamento diretto: si.

18) *S.c.r.l. Idr.El sud*, con sede in Castelvolturno (Caserta) e cantiere di Portici (Napoli):

periodo: dal 16 maggio 1988 al 15 novembre 1988;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 6 novembre 1987 - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989: dal 6 novembre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

19) *S.c.r.l. Idr.El sud*, con sede in Castelvolturno (Caserta) e cantiere di Portici (Napoli):

periodo: dal 16 novembre 1988 al 14 maggio 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 6 novembre 1987 - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989: 6 novembre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

20) *S.r.l. C.E.I.*, con sede in Grumo Nevano (Napoli) e stabilimento di Grumo Nevano (Napoli):

periodo: dal 29 luglio 1989 al 28 gennaio 1990 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 28 gennaio 1987 - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989: dal 28 gennaio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

21) *S.r.l. Eurogas*, con sede in Asolo (Treviso) e cantiere di Napoli:

periodo: dal 15 maggio 1989 al 12 novembre 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 16 maggio 1988 - CIPI 2 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 18 maggio 1989: dal 16 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

22) *S.p.a. Tre Ti*, con sede in Napoli e stabilimento di Caivano (Napoli):

periodo: dal 6 marzo 1989 al 3 settembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 18 maggio 1989: dal 5 settembre 1988;
pagamento diretto: si.

23) *S.r.l. Fratelli La Mantia*, con sede in Napoli e stabilimento di Cercola (Napoli):

periodo: dal 31 luglio 1989 al 28 gennaio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 6 ottobre 1989: dal 30 gennaio 1989;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

89A5567

MINISTERO DELL'INTERNO

87° Aggiornamento del Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo

Il Ministero dell'interno rende noto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto ministeriale 16 settembre 1977, n. 50.262/10.C.N. B, sono stati iscritti nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 29 settembre 1979, e i successivi aggiornamenti, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287/79, n. 323/79, n. 335/79, n. 46/80, n. 75/80, n. 125/80, n. 155/80, n. 160/80, n. 198/80, n. 220/80, n. 264/80, n. 327/80, n. 28/81, n. 180/81 (supplemento ordinario), n. 223/81 (supplemento ordinario), n. 289/81, n. 326/81 (supplemento ordinario), n. 351/81, n. 58/82, n. 108/82, n. 126/82, n. 160/82, n. 193/82, n. 221/82, n. 130/83, n. 164/83, n. 193/83, n. 220/83, n. 234/83, n. 247/83, n. 317/83, n. 337/83, n. 356/83, n. 22/84, n. 57/84, n. 101/84, n. 140/84, n. 165/84, n. 282/84, n. 293/84, n. 312/84, n. 347/84, n. 35/85, n. 76/85, n. 90/85, n. 136/85, n. 161/85, n. 190/85, n. 222/85, n. 252/85, n. 295/85, n. 16/86, n. 48/86, n. 77/86, n. 108/86, n. 130/86, n. 166/86, n. 191/86, n. 244/86, n. 264/86, n. 280/86, n. 4/87, n. 35/87, n. 52/87, n. 98/87, n. 113/87, n. 135/87, n. 161/87, n. 222/87, n. 256/87, n. 1/88, n. 17/88, n. 71/88, n. 97/88, n. 169/88, n. 194/88, n. 260/88, n. 9/89, n. 31/89, n. 75/89, n. 94/89, n. 124/89, n. 151/89, n. 240/89 e n. 263/89, i sottonotati modelli di armi con l'indicazione, per ciascuno di essi, del numero di Catalogo e del relativo decreto:

N. **6086** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.6720-C-85 in data 28 ottobre 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «SOCIETÀ ARMI BRESCIANE S.r.l.» MOD. TRIDENT SUPER (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 38 SPECIAL
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 152
Lunghezza dell'arma: MM. 232
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA E DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: MARCHETTI MARIA GRAZIA LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA «SOCIETÀ ARMI BRESCIANE»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

Nota: — L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. **6087** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3098-C-80 in data 28 ottobre 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «FN SAFN» MOD. 49
Calibro: MM. 7 × 57
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 580
Lunghezza dell'arma: MM. 1110
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: BELGIO
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 7**

N. **6088** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3098-C-80 in data 28 ottobre 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «CZ» MOD. VZOR 52
Calibro: MM. 7,62 × 25
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 8
Lunghezza delle canne: MM. 120
Lunghezza dell'arma: MM. 210
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: CECOSLOVACCHIA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. 6089 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.8880-C-88 in data 28 ottobre 1989*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «JOHNSON» MOD. 1941
Calibro: 30-06 (MM. 7,62 × 63)
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 558
Lunghezza dell'arma: MM. 1156
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: ZANNOL SERGIO IMPORTATORE DELL'ARMA
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 7

N. 6090 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9274-C-89 in data 28 ottobre 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «VALTRO S.r.l.» MOD. 85 COMBAT
Calibro: MM. 8 (CARTUCCIA A GRENAILLE)
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA LISCIA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 9
Lunghezza delle canne: MM. 97
Lunghezza dell'arma: MM. 172
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: BULLA ALFREDO AMMINISTRATORE UNICO DELLA DITTA «VALTRO S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

N. 6091 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9274-C-89 in data 28 ottobre 1989*

Descrizione dell'arma.

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «VALTRO S.r.l.» MOD. 85 COMBAT
Calibro: MM. 9 (CARTUCCIA A GRENAILLE)
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA LISCIA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 8
Lunghezza delle canne: MM. 97
Lunghezza dell'arma: MM. 172
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: BULLA ALFREDO AMMINISTRATORE UNICO DELLA DITTA «VALTRO S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

N. 6092 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9274-C-89 in data 28 ottobre 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA LANCIARAZZI
Denominazione: «VALTRO S.r.l.» MOD. 85 COMBAT
Calibro: MM. 8 DA SALVE
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 9
Lunghezza delle canne: MM. 97
Lunghezza dell'arma: MM. 172
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: BULLA ALFREDO AMMINISTRATORE UNICO DELLA DITTA «VALTRO S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 14

N. 6093 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9274-C-89 in data 28 ottobre 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA LANCIARAZZI
Denominazione: «VALTRO S.r.l.» MOD. 85 COMBAT
Calibro: MM. 9 DA SALVE
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 8
Lunghezza delle canne: MM. 97
Lunghezza dell'arma: MM. 172
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: BULLA ALFREDO AMMINISTRATORE UNICO DELLA DITTA «VALTRO S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 14**

N. 6094 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2622-C-79 in data 28 ottobre 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA LANCIARAZZI
Denominazione: «GUN TOYS» MOD. BRIGADIER 96
Calibro: MM. 9 DA SALVE
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 8
Lunghezza delle canne: MM. 130
Lunghezza dell'arma: MM. 215
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: RONCHI LOREDANA AMMINISTRATORE UNICO DELLA DITTA «GUN TOYS S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 14**

Nota. — Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche la pistola semiautomatica singola azione lanciarazzi «UMAREX» mod. Brigadier 96 cal. mm. 9 da salve (canna mm. 130).

N. 6095 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.316-C-77 in data 28 ottobre 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «V. BERNARDELLI S.p.A.» MOD. COMB 2000
Calibro: 12/6,5 × 55
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1010
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: BERNARDELLI FRANCESCO PRESIDENTE DELLA DITTA «V. BERNARDELLI S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 6096 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.316-C-77 in data 28 ottobre 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «V. BERNARDELLI S.p.A.» MOD. COMB 2000
Calibro: 12/6,5 × 57 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1010
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: BERNARDELLI FRANCESCO PRESIDENTE DELLA DITTA «V. BERNARDELLI S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 6097 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.316-C-77 in data 28 ottobre 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «V. BERNARDELLI S.p.A.» MOD. COMB 2000
Calibro: 12/7 × 57 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1010
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: BERNARDELLI FRANCESCO PRESIDENTE DELLA DITTA «V. BERNARDELLI S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 6098 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.316-C-77 in data 28 ottobre 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «V. BERNARDELLI S.p.A.» MOD. COMB 2000
Calibro: 12/7 × 65 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1010
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: BERNARDELLI FRANCESCO PRESIDENTE DELLA DITTA «V. BERNARDELLI S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 6099 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.316-C-77 in data 28 ottobre 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «V. BERNARDELLI S.p.A.» MOD. COMB 2000
Calibro: 12/8 × 57 JRS
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1010
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: BERNARDELLI FRANCESCO PRESIDENTE DELLA DITTA «V. BERNARDELLI S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 6100 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.316-C-77 in data 28 ottobre 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «V. BERNARDELLI S.p.A.» MOD. COMB 2000
Calibro: 12/9,3 × 74 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1010
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: BERNARDELLI FRANCESCO PRESIDENTE DELLA DITTA «V. BERNARDELLI S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. **6101** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.316-C-77 in data 28 ottobre 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «V. BERNARDELLI S.p.A.» MOD. COMB 2000
Calibro: 12/22 HORNET
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1010
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: BERNARDELLI FRANCESCO PRESIDENTE DELLA DITTA «V. BERNARDELLI S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. **6102** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.316-C-77 in data 28 ottobre 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «V. BERNARDELLI S.p.A.» MOD. COMB 2000
Calibro: 12/30-06
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1010
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: BERNARDELLI FRANCESCO PRESIDENTE DELLA DITTA «V. BERNARDELLI S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. **6103** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.316-C-77 in data 28 ottobre 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «V. BERNARDELLI S.p.A.» MOD. COMB 2000
Calibro: 12/243 WINCHESTER
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1010
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: BERNARDELLI FRANCESCO PRESIDENTE DELLA DITTA «V. BERNARDELLI S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. **6104** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.316-C-77 in data 28 ottobre 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «V. BERNARDELLI S.p.A.» MOD. COMB 2000
Calibro: 12/270 WINCHESTER
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1010
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: BERNARDELLI FRANCESCO PRESIDENTE DELLA DITTA «V. BERNARDELLI S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. **6105** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.316-C-77 in data 28 ottobre 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «V. BERNARDELLI S.p.A.» MOD. COMB 2000
Calibro: 12/308 WINCHESTER
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1010
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: BERNARDELLI FRANCESCO PRESIDENTE DELLA DITTA «V. BERNARDELLI S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. **6106** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.316-C-77 in data 28 ottobre 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «V. BERNARDELLI S.p.A.» MOD. COMB 2000
Calibro: 16/5,6 × 50 R MAGNUM
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1010
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: BERNARDELLI FRANCESCO PRESIDENTE DELLA DITTA «V. BERNARDELLI S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. **6107** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.316-C-77 in data 28 ottobre 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «V. BERNARDELLI S.p.A.» MOD. COMB 2000
Calibro: 16/6,5 × 55
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1010
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: BERNARDELLI FRANCESCO PRESIDENTE DELLA DITTA «V. BERNARDELLI S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. **6108** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.316-C-77 in data 28 ottobre 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «V. BERNARDELLI S.p.A.» MOD. COMB 2000
Calibro: 16/6,5 × 57 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1010
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: BERNARDELLI FRANCESCO PRESIDENTE DELLA DITTA «V. BERNARDELLI S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. **6109** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559 C-50.9207-C-89 in data 28 ottobre 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «TIKKAKOSKI» MOD. M 65
Calibro: MM. 4,5
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA LISCIA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 460
Lunghezza dell'arma: MM. 1090
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA
Stato o Stati in cui è prodotta: FINLANDIA
Stato o Stati da cui è importata: NORVEGIA
Presentatore: CORSINI VITALIANO IMPORTATORE DELL'ARMA
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 11**

N. **6110** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559 C-50.9133-C-89 in data 28 ottobre 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «WINCHESTER» MOD. 88
Calibro: 308 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 550
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (A LEVA)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: ROSA BERNARDINI EZIO IMPORTATORE DELL'ARMA
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **6111** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559 C-50.6720-C-85 in data 28 ottobre 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «SOCIETÀ ARMI BRESCIANE» MOD. MAXIM (ESTRATTORI AUTOMATICI)
Calibro: 375 HOLLAND & HOLLAND MAGNUM
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 635
Lunghezza dell'arma: MM. 1070
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: MARCHETTI MARIA GRAZIA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SOCIETÀ ARMI BRESCIANE S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **6112** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559 C-50.6720-C-85 in data 28 ottobre 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «SOCIETÀ ARMI BRESCIANE» MOD. MAXIM (ESTRATTORI AUTOMATICI)
Calibro: 470 NITRO EXPRESS
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 635
Lunghezza dell'arma: MM. 1070
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: MARCHETTI MARIA GRAZIA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SOCIETÀ ARMI BRESCIA
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 6113 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559.C-50.3098-C-80 in data 28 ottobre 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «MARLIN» MOD. 1893
Calibro: 30-30 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA (A FORMA ESTERNA TONDA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: MM. 660
Lunghezza dell'arma: MM. 1150
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (A LEVA)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 6114 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559 C-50.3098-C-80 in data 28 ottobre 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «MARLIN» MOD. 1893
Calibro: 38-55
Numero delle canne: UNA (A FORMA ESTERNA TONDA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: MM. 660
Lunghezza dell'arma: MM. 1150
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (A LEVA)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 6115 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559 C-50.3098-C-80 in data 28 ottobre 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «WINCHESTER» MOD. 95 MUSKET
Calibro: 30-06 SPRINGFIELD
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 610
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (A LEVA)
Stato o Stati in cui fu prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 6116 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559 C-50.3098-C-80 in data 28 ottobre 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «WINCHESTER» MOD. 95 MUSKET
Calibro: 30-06 SPRINGFIELD
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 710
Lunghezza dell'arma: MM. 1180
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (A LEVA)
Stato o Stati in cui fu prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. **6117** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559, C-50.3098-C-80 in data 28 ottobre 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA CARABINA
Denominazione: «LUGER» MOD. CARABINA (CALCIOLO AMOVIBILE)
Calibro: MM. 7,65 PARABELLUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 8
Lunghezza delle canne: MM. 300
Lunghezza dell'arma: MM. 770
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui fu prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

N. **6118** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559;C-50.3098-C-80 in data 28 ottobre 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA CARABINA
Denominazione: «MAUSER» MOD. CARABINA
Calibro: MM. 7,63 MAUSER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: MM. 370
Lunghezza dell'arma: MM. 810
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui fu prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

N. **6119** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559 C-50.3098-C-80 in data 28 ottobre 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «REMINGTON» MOD. 141 A GAME MASTER
Calibro: 30 REMINGTON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 610
Lunghezza dell'arma: MM. 1100
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (A POMPA)
Stato o Stati in cui fu prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. **6120** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559 C-50.3098-C-80 in data 28 ottobre 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «REMINGTON» MOD. 141 A GAME MASTER
Calibro: 32 REMINGTON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 610
Lunghezza dell'arma: MM. 1100
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (A POMPA)
Stato o Stati in cui fu prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. **6121** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3098-C-80 in data 28 ottobre 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «REMINGTON» MOD. 141 A GAME MASTER
Calibro: 35 REMINGTON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 610
Lunghezza dell'arma: MM. 1100
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (A POMPA)
Stato o Stati in cui fu prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **6122** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3098-C-80 in data 28 ottobre 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «WINCHESTER» MOD. 1895
Calibro: 30-06
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 560
Lunghezza dell'arma: MM. 1020
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (A LEVA)
Stato o Stati in cui fu prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **6123** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3098-C-80 in data 28 ottobre 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «WINCHESTER» MOD. 1895
Calibro: 30-40 KRAG
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 560
Lunghezza dell'arma: MM. 1020
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (A LEVA)
Stato o Stati in cui fu prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **6124** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559 C-50.3098-C-80 in data 28 ottobre 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «WINCHESTER» MOD. 95 RUSSO
Calibro: MM. 7,62 x 54 R
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 710
Lunghezza dell'arma: MM. 1180
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (A LEVA)
Stato o Stati in cui fu prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **6125** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3098-C-80 in data 28 ottobre 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «REMINGTON» MOD. 81 A WOODMASTER
Calibro: 30 REMINGTON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 560
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui fu prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 7

N. **6126** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3098-C-80 in data 28 ottobre 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «REMINGTON» MOD. 81 A WOODMASTER
Calibro: 32 REMINGTON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 560
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui fu prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 7

N. **6127** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3098-C-80 in data 28 ottobre 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «REMINGTON» MOD. 81 A WOODMASTER
Calibro: 35 REMINGTON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 560
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui fu prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 7

N. **6128** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3098-C-80 in data 28 ottobre 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «REMINGTON» MOD. 81 A WOODMASTER
Calibro: 300 SAVAGE
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 560
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui fu prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.p.A»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 7

N. 6129 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3098-C-80 in data 28 ottobre 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «WINCHESTER» MOD. 05
Calibro: 32 WINCHESTER S.L.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 560
Lunghezza dell'arma: MM. 1040
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui fu prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 7

N. 6130 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3098-C-80 in data 28 ottobre 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «WINCHESTER» MOD. 05
Calibro: 35 WINCHESTER S.L.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 560
Lunghezza dell'arma: MM. 1040
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui fu prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 7

N. 6131 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3098-C-80 in data 28 ottobre 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «WINCHESTER» MOD. 07
Calibro: 351 WINCHESTER S.L.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 510
Lunghezza dell'arma: MM. 1000
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui fu prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 7

N. 6132 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3098-C-80 in data 28 ottobre 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «WINCHESTER» MOD. 1910
Calibro: 401 WINCHESTER S.L.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 510
Lunghezza dell'arma: MM. 1000
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui fu prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 7

N. 6133 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3098-C-80 in data 28 ottobre 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «WINCHESTER» MOD. 95 MUSKET
Calibro: 30-40 KRAG
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 710
Lunghezza dell'arma: MM. 1180
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (A LEVA)
Stato o Stati in cui fu prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 6134 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559'C-50.7308-C-86 in data 28 ottobre 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «HARTMANN & WEISS» MOD. SYSTEM HEEREN
Calibro: 240 WEATHERBY MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 631
Lunghezza dell'arma: MM. 1020
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: LANCINI GIANFRANCO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BOTTEGA DELL'ARTIGIANO»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. 6135 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559,C-50.7308-C-86 in data 28 ottobre 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «BOTTEGA DELL'ARTIGIANO» MOD. GFL
Calibro: 300 WEATHERBY MAGNUM
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1150
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: LANCINI GIANFRANCO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BOTTEGA DELL'ARTIGIANO»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. 6136 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.7308-C-86 in data 28 ottobre 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «BOTTEGA DELL'ARTIGIANO» MOD. GFL
Calibro: 340 WEATHERBY MAGNUM
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1150
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: LANCINI GIANFRANCO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BOTTEGA DELL'ARTIGIANO»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. 6137 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.7308-C-86 in data 28 ottobre 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «BOTTEGA DELL'ARTIGIANO» MOD. GFL
Calibro: 416 RIGBY
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1150
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: **LANCINI GIANFRANCO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BOTTEGA DELL'ARTIGIANO»**
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 6138 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.7308-C-86 in data 28 ottobre 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «BOTTEGA DELL'ARTIGIANO» MOD. GFL
Calibro: 416 WEATHERBY MAGNUM
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1100
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: **LANCINI GIANFRANCO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BOTTEGA DELL'ARTIGIANO»**
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 6139 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.7308-C-86 in data 28 ottobre 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «BOTTEGA DELL'ARTIGIANO» MOD. GFL
Calibro: 458 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1150
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: **LANCINI GIANFRANCO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BOTTEGA DELL'ARTIGIANO»**
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 6140 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.7308-C-86 in data 28 ottobre 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «BOTTEGA DELL'ARTIGIANO» MOD. GFL
Calibro: 465 NITRO EXPRESS
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1100
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: **LANCINI GIANFRANCO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BOTTEGA DELL'ARTIGIANO»**
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 6141 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.7308-C-86 in data 28 ottobre 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «BOTTEGA DELL'ARTIGIANO» MOD. GFL
Calibro: 465 NITRO EXPRESS
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1150
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: LANCINI GIANFRANCO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BOTTEGA DELL'ARTIGIANO»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

NOTE

Al n. 5260 del Catalogo è iscritta la carabina ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale) «UMAREX» mod. PHANTOM 450 cal. mm 4,5 (canna mm 450).

La commissione consultiva centrale delle armi, nella seduta del 6 ottobre 1989, sentito il Comitato olimpico nazionale italiano, di cui alla lettera n. 000175 del 10 maggio 1989, a norma dell'art. 2, comma 1, della legge 25 marzo 1986, n. 85, su richiesta della ditta importatrice, ha riconosciuto alla carabina in argomento la qualifica di arma da tiro per uso sportivo; pertanto la stessa verrà inserita nell'elenco relativo alle armi di cui sopra, annesso al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.

Al n. 4192 del Catalogo è iscritto il fucile sovrapposto combinato a caricamento successivo e singolo (manuale) «V. BERNARDELLI S.p.A.» mod. 120 Comb (doppio grilletto con stecher) cal. 12/5,6 × 50 R Magnum (canne mm 600).

Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche il fucile sovrapposto combinato a caricamento successivo e singolo (manuale) «V. BERNARDELLI S.p.A.» mod. Comb 2000 (doppio grilletto con stecher) cal. 12/5,6 × 50 R Magnum (canne mm 600).

Parere espresso dalla commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 6 ottobre 1989.

Al n. 4201 del Catalogo è iscritto il fucile sovrapposto combinato a caricamento successivo e singolo (manuale) «V. BERNARDELLI S.p.A.» mod. 120 Comb (doppio grilletto con stecher) cal. 12/222 Remington (canne mm 600).

Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche il fucile sovrapposto combinato a caricamento successivo e singolo (manuale) «V. BERNARDELLI S.p.A.» mod. Comb 2000 (doppio grilletto con stecher) cal. 12/222 Remington (canne mm 600).

Parere espresso dalla commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 6 ottobre 1989.

Al n. 4692 del Catalogo è iscritta la pistola semiautomatica doppia azione "PIETRO BERETTA» mod. 98 F cal. mm 9 × 21 I.M.I. (canna mm 125).

L'arma può anche essere denominata mod. 98 FS.

Parere espresso dalla commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 6 ottobre 1989.

Al n. 5713 del Catalogo è iscritta la pistola semiautomatica doppia azione «PIETRO BERETTA» mod. 98 F Target (tacca di mira registrabile con vite) cal. 9 × 21 I.M.I. (canna mm 150).

L'arma può anche essere denominata mod. 98 FS Target.

Parere espresso dalla commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 6 ottobre 1989.

89A5507

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Autorizzazione alla società «Mobilinvest - Società fiduciaria e di revisione S.p.a.», in Roma, ad esercitare attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende.

Con decreto 27 novembre 1989 emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia la società «Mobilinvest - Società fiduciaria e di revisione S.p.a.», in Roma, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

89A5566

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno presentato regolare dichiarazione di smarrimento di punzoni nei quantitativi indicati a fianco di ciascun assegnatario.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli agli uffici provinciali metrici competenti per territorio:

Marchio	Ragione sociale	Sede	Punzoni smarriti
219 AR	Duerre S.n.c. di Rossi F. & Ruberto B.	Arezzo	4
379 AR	Golden Garden S.r.l.	Arezzo	1

89A5593

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario straordinario e dei membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Terrenove di Marsala, in amministrazione straordinaria.

Il Governatore della Banca d'Italia, con provvedimento 16 novembre 1989, ha nominato il dott. Gaetano Spada commissario straordinario ed i signori avv. Elio Caramazza, dott. Lucio Di Piazza e dott. Fabio Scordato membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Terrenove di Marsala, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Terrenove, frazione del comune di Marsala (Trapani), in amministrazione straordinaria.

89A5575

Nomina del commissario straordinario e dei componenti del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di S. Maria della Croce, in Crema, in amministrazione straordinaria.

Il governatore della Banca d'Italia, con provvedimento 17 novembre 1989, ha nominato il rag. Claudio Anselmi commissario straordinario ed i signori dott. Giovanni Battista Fregoso, avv. Giacomo Gallo, rag. Aldo Piseddu componenti del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di S. Maria della Croce, Crema, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede nel comune di Crema (Cremona).

89A5576

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Aggiornamento delle analisi chimico-batteriologiche riportate sull'etichetta dell'acqua minerale «Goccia di Carnia»

Con autorizzazione 7 agosto 1989, n. 190, il presidente dell'unità sanitaria locale n. 3 «Carnica» ha autorizzato la S.p.a. Goccia di Carnia di Forni Avoltri al rinnovo delle etichette dei contenitori in vetro da cc 440 e cc 920 ed in PET dal lt 1,5 e lt 2,0 nei tre tipi acqua minerale «naturale», acqua minerale naturale addizionata di anidride carbonica «frizzante» e acqua minerale naturale addizionata di anidride carbonica «leggermente frizzante».

89A5544

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo alla deliberazione del Comitato interministeriale dei prezzi 2 giugno 1989 concernente: «Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento n. 12/1988)». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 174 del 27 luglio 1989).

Nell'allegato *A*/4 - N.R. alla deliberazione citata in epigrafe, riportato alla pag. 18, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, e relativo alle nuove registrazioni di specialità farmaceutiche, dove è scritto, «*Bionagen* - Farm. Erba», si legga: «*Bioanagen* - Farm. Erba».

Sempre tra le nuove registrazioni riportate nel predetto allegato, alla stessa pagina, seconda colonna, la pubblicazione della specialità Quasar - Ravizza è soppressa in quanto erroneamente inserita nel provvedimento n. 12/1988.

È parimenti soppressa, perché erroneamente inserita nel predetto provvedimento, la pubblicazione della specialità Isoptin Press-Knoll riportata alla pag. 19, prima colonna, sotto la voce Categorie.

Le specialità farmaceutiche Quasar della ditta Ravizza e Isoptin della ditta Press-Knoll, invece, sono da considerare inserite nel provvedimento n. 23/1988 di cui alla deliberazione del C.I.P. del 9 dicembre 1988.

89A5598

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'avviso di errata-corrige riguardante il decreto del Ministro del tesoro 7 luglio 1989 concernente: «Annullamento della quota parte di lire 17,753 miliardi sull'impegno assunto, in conto residui 1987, con il decreto ministeriale 2 marzo 1989». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 281 del 1° dicembre 1989).

Nel titolo del comunicato citato in epigrafe, riportato nel sommario ed alla pag. 21 della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Comunicato relativo al decreto del Ministro del *tesoro* 7 luglio 1989 concernente...», si legga: «Comunicato relativo al decreto del Ministro del *bilancio e della programmazione economica* 7 luglio 1989 concernente...».

89A5599

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1989

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	265.000
- semestrale	L.	145.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla *Corte costituzionale:*		
- annuale	L.	40.000
- semestrale	L.	25.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	150.000
- semestrale	L.	85.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	40.000
- semestrale	L.	25.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	150.000
- semestrale	L.	85.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	500.000
- semestrale	L.	270.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 35.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1989.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	80.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	5.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	200.000
Abbonamento semestrale	L.	120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti . . . . ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni . . . . . ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni . . . . ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — ***Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1989 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1989.***